

Violazione art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione art. 157 e 160 c.p.

Ritiene, infatti, la Corte di dover pienamente condividere quanto al proposito osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e cioè che “ *è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione(ed a fortiori di proscioglimento) perché la preclusione del giudizio impedisce solo l'esercizio dell'azione penale per il fatto reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusi, una volta stabilito che le stesse possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarlo liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato non quella reale del fatto storico(Cassazione- Sezioni Unite 23-11-1995 Fachini ed altro – massimario CED SS.UU n° 2110 del 23-2-1996).*